

## **IL COMMITTENTE NON E' ESTRANEO ALLA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DALL'APPALTATORE.**

### **Sicurezza sul lavoro**

L'appalto di opere all'interno dello stabilimento non esime il committente da responsabilità per infortuni occorsi a dipendenti dell'appaltatore qualora egli non abbia adeguatamente selezionato il soggetto appaltatore dei lavori, verificando presso la camera di commercio la consistenza della ditta appaltatrice e collaborando con la stessa, nei limiti delle proprie competenze ad attuare la sicurezza sul lavoro. La fonte primaria di detti obblighi è data dall'articolo 7 della legge 626/94. Ulteriore novità introdotta dall'articolo 7 del DLGS 626/94 è data dal fatto che la tutela viene estesa anche ai lavoratori autonomi che operano nell'ambito dell'appalto.

Coerentemente con la previsione dell'articolo 7 del DLGS 626/94 la valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza del committente debbono tener conto della peculiarità dei lavori affidati in appalto. Il committente inoltre è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice. La legge impone inoltre obblighi di coordinamento e cooperazione tra committente ed imprese appaltatrici, per evitare che si determinino zone prive di disciplina idonee a dar luogo ad infortuni sul lavoro.

In maniera più specifica, il DLGS 14.8.1996 n.494 disciplina in seguito la sicurezza all'interno dei cantieri temporanei e mobili appaltati.

Inizialmente la giurisprudenza ammetteva la responsabilità del committente solo nel caso in cui questi si fosse in qualche modo ingerito nell'attività dell'appaltatore, determinando così anche parzialmente l'infortunio.

Successivamente la giurisprudenza aveva manifestato una maggiore sensibilità al tema della sicurezza negli appalti configurando anche un obbligo del committente di scegliere un soggetto idoneo anche dal punto di vista della tutela del personale dipendente.

Numerosi obblighi anche indiretti in tema di sicurezza attengono alla procedura di appalto ed all'assegnazione dello stesso.

Con sentenza dell' 8 luglio 2003 intervenuta a definizione di controversia attinente ad un gravissimo incidente sul lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito la responsabilità solidale di appaltante, e sub appaltanti in merito ai danni patiti da dipendente del subappaltatore.

Si allega il testo della sentenza: